



Présidence de la Région
Presidenza della Regione

PEC

Réf. n° - Prot. n. **261***
V/ réf. - Vs. rif.

Aoste / Aosta **14 gennaio 2019**

Ai Sindaci dei Comuni

Ai Presidenti
delle Unités des Communes valdôtaines

Al Presidente del
Consorzio BIM

Ai Presidenti delle
Associazioni dei Comuni

e, p.c., Al Presidente del Consiglio
permanente degli enti locali

Al Presidente dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili

Al Presidente dell'Agenzia dei segretari
degli enti locali della Valle d'Aosta

* per problemi tecnici, ad alcuni enti è stato
effettuato un secondo invio il cui protocollo è il
seguente: n. **292** del **16 gennaio 2019**

Oggetto: Legge di stabilità regionale per il triennio 2019/2021.

Nel Bollettino Ufficiale n. 55 del 27 dicembre 2018 è stata pubblicata la legge regionale n. 12 del 24 dicembre 2018 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2019/2021). Modificazioni di leggi regionali*), approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 19 dicembre 2018 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2019 (reperibile al seguente link: http://www.regione.vda.it/affari_legislativi/bollettino_ufficiale/bollettino_i.asp?id=1193).

La legge contiene alcune norme di interesse generale per gli enti locali, che vengono di seguito brevemente illustrate, con particolare riferimento alle disposizioni finanziarie.

Secrétaire général de la Région
Collectivités locales
Segretario generale della Regione
Enti locali

11100 Aoste
15, Place de la République
téléphone +39 016527 4907/4908/4909/4925
télécopie +39 0165274904

11100 Aosta
Piazza della Repubblica, 15
telefono +39 016527 4907/4908/4909/4925
telefax +39 0165274904

CONTATTI/CONTACTS:
PATRIZIA VUILLERMIN (0165 274907)
FABRIZIO TREVES (0165 274910)

PEC: segretario_generale@pec.regione.vda.it
PEI: entilocali@regione.vda.it
PEI: entilocali-finanza@regione.vda.it
www.regione.vda.it
C.F. Regione 80002270074

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE

L'articolo 9 determina, in deroga all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (*Interventi regionali in materia di finanza locale*), in euro 183.687.926,83 l'importo da destinare agli interventi di finanza locale per l'anno 2019. Il **comma 3** ripartisce tale importo tra gli interventi finanziari di cui all'articolo 5 della l.r. 48/1995, nel seguente modo:

- a) trasferimenti finanziari senza vincolo settoriale di destinazione: euro 91.524.844,00;
- b) interventi per programmi di investimento: euro 552.146,00;
- c) trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione: euro 91.610.936,83.

Quanto ai trasferimenti senza vincolo settoriale di destinazione, non essendo stato possibile intervenire nell'ambito di un quadro di trasferimenti finanziari già definito, si sottolinea che è intendimento del Governo regionale rivederne la quantificazione, compatibilmente con le risorse finanziarie che si renderanno disponibili nella prossima legge di variazione di bilancio, anche in relazione a quanto previsto nel Documento di economia e finanza regionale (DEFR).

a) Trasferimenti senza vincolo settoriale di destinazione

Il **comma 4 dell'articolo 9** stabilisce che, per l'anno 2019, i trasferimenti senza vincolo di destinazione siano così destinati:

- per euro 4.441.529,00, al reintegro ai Comuni dei tributi soppressi - comma 4, lettera a);
- per euro 83.083.471,00, al finanziamento dei Comuni - comma 4, lettera b);
- per euro 2.000.000,00, al finanziamento delle Unités des Communes valdôtaines - comma 4, lettera c);
- per euro 1.999.844,00, al reintegro ai Comuni del minor gettito relativo alla soppressione dell'addizionale comunale all'accisa sull'energia elettrica - comma 4, lettera d).

Il successivo **comma 5** prevede, in deroga a quanto previsto dall'allegato A alla l.r. 48/1995 e in analogia con quanto già effettuato nell'anno 2018, che, per l'anno 2019, nella formula per la determinazione dei trasferimenti di cui al comma 4, lettera b), il gettito cui fare riferimento sia rappresentato da quello dell'imposta municipale propria (IMU), determinato con le modalità stabilite con la deliberazione della Giunta regionale di riparto dei trasferimenti senza vincolo.

Al **comma 6** si stabilisce che la liquidazione del trasferimento ai Comuni di cui al comma 4, lettera a), sia effettuata in un'unica soluzione, entro il 30 giugno, a condizione che l'ente locale abbia comunicato l'approvazione del bilancio di previsione.

Il **comma 7** conferma invece per i Comuni, per l'anno 2019, le modalità di liquidazione dei trasferimenti senza vincolo settoriale di destinazione già utilizzate negli anni 2016, 2017 e 2018, prevedendo:

- un primo acconto, fino al 20 per cento, entro il 31 marzo;
- un secondo acconto, fino al 30 per cento, entro il 30 giugno, a condizione che l'ente locale abbia comunicato l'approvazione del bilancio di previsione;
- un ulteriore acconto, fino al 20 per cento, entro il 31 agosto, a condizione che l'ente locale abbia trasmesso il conto di bilancio;

- il saldo entro il 31 ottobre, a condizione che l'ente locale abbia comunicato l'approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Il **comma 8**, conferma, a sua volta, che la liquidazione dei trasferimenti senza vincolo settoriale di destinazione per le Unités des Communes valdôtaines sia effettuata in un'unica soluzione, entro il 30 giugno, a condizione che l'ente locale abbia comunicato l'approvazione del bilancio di previsione.

Si precisa che la tempistica di liquidazione prevista ai commi 6, 7 e 8 è comunque condizionata dalle disponibilità di cassa della Regione e che, qualora gli enti effettuino le comunicazioni o le trasmissioni ivi richieste oltre i termini previsti, le liquidazioni saranno effettuate successivamente all'intervenuto adempimento.

Limitatamente all'anno 2019, al comma 10 si stabilisce altresì che le risorse eccedenti il gettito BIM del 2009, trasferite alla Regione, siano destinate al finanziamento degli interventi di cui alla legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 (*Organizzazione delle attività di protezione civile*).

Il **comma 12** prevede l'abrogazione della lettera d) del comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19 (*Legge finanziaria per gli anni 2016/2018*), con la conseguenza che a decorrere dall'anno 2019 gli enti locali applicheranno, in materia di controllo di gestione, le disposizioni contenute negli articoli dal 196 al 198bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - TUEL*) con la possibilità, attribuita alla Giunta regionale dal successivo **comma 13**, di disciplinare con propria deliberazione, adottata previo parere del CPEL, ulteriori modalità di dettaglio, rispetto a quanto previsto dalla disciplina statale vigente, per l'effettuazione del controllo di gestione.

Si rammenta, infine, che, ai sensi dell'articolo 14 della l.r. 48/1995, la Giunta regionale stabilirà i parametri e le percentuali di riparto e definirà gli importi dei trasferimenti senza vincolo settoriale di destinazione spettanti a ciascun Comune e a ciascuna Unité des Communes valdôtaines. A seguito dell'approvazione delle relative deliberazioni, sarà cura della Struttura Enti locali trasmettere tempestivamente, a tutti gli enti locali, apposita nota esplicativa.

b) Interventi per programmi di investimento

Il **comma 3, lettera b), numeri 1 e 2, dell'articolo 9** destina l'importo degli interventi per programmi di investimento:

- quanto ad euro 30.000,00, al finanziamento del Fondo regionale investimenti occupazione (FRIO) 1992/1994 ai sensi della legge regionale 18 agosto 1986, n. 51 (*Istituzione del Fondo Regionale Investimenti Occupazione (FRIO)*);
- quanto ad euro 522.146,00, agli interventi previsti dalla legge regionale 30 maggio 1994, n. 21 (*Interventi regionali per favorire l'accesso al credito degli enti locali e degli enti ad esse strumentali dotati di personalità giuridica*).

c) Trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione

Per l'anno 2019, l'individuazione dei trasferimenti in oggetto ed il loro finanziamento, per un totale di euro 91.610.936,83, risultano dall'**allegato 2** alla l.r. 12/2018.

Si sottolinea, in particolare, che il **comma 9 dell'articolo 9** specifica, così come negli anni precedenti, che gli enti locali devono farsi carico degli oneri per la realizzazione degli interventi previsti nel citato allegato 2, per quanto eccedente gli stanziamenti iscritti nei pertinenti capitoli di spesa del bilancio di previsione della Regione.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

L'**articolo 10** detta le regole necessarie a disciplinare la chiusura della contabilità speciale n. 1904, istituita presso la tesoreria della Banca d'Italia, sezione di Aosta, intestata alla Regione autonoma Valle d'Aosta per la gestione delle somme introitate a titolo di addizionale comunale all'IRPEF, nonché le modalità di distribuzione delle somme, sia quelle presenti al momento della chiusura sia quelle che saranno riversate successivamente, tra la Regione e i Comuni che hanno deliberato nell'anno di riferimento l'istituzione di tale addizionale.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PAREGGIO DI BILANCIO

Per la rilevanza che riveste, si evidenzia che la legge di bilancio dello Stato per gli anni 2019/2021 ha eliminato le disposizioni che prevedevano l'assoggettamento di tutti i Comuni valdostani alle regole del "Pareggio di bilancio" e che, di fatto, rendevano estremamente difficoltoso, se non impossibile, sia l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione sia il ricorso all'indebitamento. Tale novità permetterà agli enti locali di disporre liberamente delle proprie risorse.

ALTRE DISPOSIZIONI

Si richiama, inoltre, l'attenzione sulle seguenti disposizioni, per le quali potranno essere forniti eventuali chiarimenti dalle Strutture regionali competenti.

Esenzioni in materia di tasse automobilistiche

L'**articolo 3** apporta modificazioni alla legge regionale 15 aprile 2008, n. 9 (*Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008, modifiche a disposizioni legislative, variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e a quello pluriennale per il triennio 2008/2010*), inserendo, dopo il comma 1 dell'articolo 62quinquies, il comma 1bis che prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica, tra l'altro, i veicoli di proprietà degli enti locali o da essi utilizzati a titolo di locazione finanziaria, destinati ad uso esclusivo della polizia locale.

Piano straordinario di investimenti per i Comuni

L'**articolo 11** fornisce un'interpretazione autentica al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 2016, n. 24 (*Legge di stabilità regionale per il triennio 2017/2019*), che demanda alla Giunta regionale l'individuazione delle modalità di attuazione di un piano straordinario per il finanziamento di investimenti nei Comuni valdostani, precisando che detta disposizione deve intendersi nel senso che il finanziamento è destinato ai soli lavori la cui realizzazione sia stata avviata dai Comuni richiedenti successivamente alla concessione del finanziamento.

Disposizioni in materia di personale e di procedure selettive interne

In merito all'articolo 6, che reca disposizioni in materia di assunzioni nel comparto pubblico regionale, e all'articolo 8, che apporta modificazioni all'articolo 5bis della legge regionale 22 dicembre 2017, n. 21 (*Legge di stabilità regionale per il triennio 2018/2020*), al fine di disciplinare lo svolgimento delle procedure selettive interne per il triennio 2018/2020, saranno fornite indicazioni con separata nota.

≈ ≈ ≈ ≈

Si evidenziano, altresì, in quanto di interesse anche per gli enti locali, le seguenti ulteriori disposizioni: **articolo 13** (*Disposizioni in materia di autorizzazione e di accreditamento di strutture sanitarie e sociali. Modificazioni alla legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5*), **articolo 17** (*Proroga del Piano di interventi in ambito agricolo e nel settore delle opere di pubblica utilità*), **articolo 19** (*Disposizioni in materia di sicurezza degli edifici scolastici e strategici*), **articolo 20** (*Misure per favorire le attività professionali*), **articolo 26, comma 1** (*Disposizioni in materia di pubblicazione delle leggi e degli atti amministrativi. Modificazioni alla legge regionale 23 luglio 2010, n. 25*), **articolo 27** (*Disposizioni in materia di personale. Modificazioni alla l.r. 22/2010*), **articolo 29** (*Infrastrutture ricreativo-sportive di interesse regionale. Modificazioni alla legge regionale 29 giugno 2007, n. 16*), **articolo 33** (*Disposizioni in materia di trasporto pubblico. Modificazioni alle leggi regionali 9 maggio 1995, n. 15, e 1° settembre 1997, n. 29*), **articolo 34, comma 6** (*Sospensione dell'applicazione della legge regionale 43/2009 in materia di sostegno economico alle famiglie mediante concorso alle spese per il riscaldamento domestico*).

≈ ≈ ≈ ≈

Al fine di agevolare la predisposizione dei documenti contabili, si ritiene utile allegare alla presente una nota tecnica, predisposta dalla Struttura Enti locali di questa Presidenza.

Distinti saluti.

Il Presidente della Regione
(Antonio FOSSON)

**NOTA TECNICA
PER IL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021**

Si rammenta che, con l'accordo firmato il 21 luglio 2015 in materia di finanza pubblica, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Regione Valle d'Aosta si sono impegnati ad assicurare l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*), nei confronti della Regione e degli enti locali, con norma di attuazione, nei termini indicati dal medesimo decreto per le Regioni a statuto ordinario, posticipati di un anno, prevedendo tuttavia che, in caso di mancata adozione della normativa di attuazione, sarebbero state applicate comunque le disposizioni del decreto.

Per regolamentare tale disposizione, nel Capo VII della l.r. 19/2015, è stata introdotta una disciplina organica per l'applicazione delle disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.

Gli articoli dal 27 al 31 hanno precisato quali sono le norme che la Regione, gli enti locali, l'Azienda USL, gli enti e gli organismi strumentali, nonché le istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione devono applicare in materia di contabilità.

Per gli enti locali, in particolare, sono state dettate all'articolo 29 disposizioni in merito ai termini di approvazione dei documenti contabili, all'esercizio provvisorio e alla disciplina da applicare in caso di mancata approvazione del bilancio, che è stata estesa anche alla mancata approvazione del rendiconto della gestione e del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio, come peraltro previsto dal TUEL, rispettivamente agli articoli 227, comma 2bis, e 193, comma 4.

Si evidenzia pertanto che, a decorrere dall'anno 2017 gli enti locali e le loro forme associative:

- hanno adottato i soli schemi di bilancio e di rendiconto della gestione previsti dal TUEL, che hanno assunto valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;
- sono stati tenuti ad osservare le prescrizioni in materia di contabilità contenute nella parte II del TUEL, novellato dalla disciplina dell'armonizzazione, nonché nel d.lgs. 118/2011 (in particolare il Titolo I), fatti salvi gli articoli: 152, lettere c) e f), del comma 4 (*Regolamenti di contabilità*), 153 comma 2 (*Possibilità convenzioni tra enti per gestione servizio finanziario*), 155 (*Compiti della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali*), 156 (*Classi demografiche*), 158 (*Rendiconto dei contributi straordinari*), e dal 241 al 269 (*Enti locali deficitari e dissestati*); l'articolo 9, comma 12, della l.r. 12/2018 ha previsto che, a partire dall'anno 2019, anche gli articoli dal 196 al 198bis (*Controllo di gestione*) del TUEL siano applicabili agli enti locali valdostani.

1. Termini di approvazione del bilancio.

L'articolo 29, comma 1, della l.r. 19/2015 ha previsto che gli enti locali approvino i documenti contabili entro i termini previsti dalla normativa statale vigente, salvo diversa previsione di legge regionale.

Poiché la legge regionale nulla dispone in merito, il termine per la deliberazione del bilancio 2019/2021 da parte degli enti locali valdostani è quello previsto dall'articolo 151 del TUEL, che è

stato peraltro differito al **28 febbraio 2019** dal decreto del Ministro dell'interno del 7 dicembre 2018 (reperibile al seguente link: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-12-17&atto.codiceRedazionale=18A08102&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario).

2. *Esercizio provvisorio e gestione provvisoria.*

Il comma 2 dell'articolo unico del citato decreto del Ministro dell'interno del 7 dicembre 2018 autorizza, fino alla data del 28 febbraio 2019, termine ultimo di approvazione del bilancio 2019/2021 nei termini di legge, l'esercizio provvisorio del bilancio; di conseguenza, a partire dal 1° marzo 2019 sarà invece applicabile esclusivamente la gestione provvisoria.

Per l'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria è necessario fare riferimento all'articolo 163 del TUEL nonché al punto 8 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011.

Al link: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_publiche/arconet/schemi_di_bilancio/ è possibile scaricare lo schema del prospetto, consigliato dalla Commissione ARCONET, concernente l'elenco dei residui presunti da trasmettere al tesoriere in caso di esercizio provvisorio.

3. *SIOPE.*

L'articolo 8 del d.lgs. 118/2011 prevede che, dal 1° gennaio 2017, le codifiche SIOPE degli enti territoriali e dei loro enti strumentali in contabilità finanziaria siano sostituiti con quelle previste nella struttura del piano dei conti integrato, alle cui aggregazioni devono essere ricondotte eventuali ulteriori livelli di articolazione delle codifiche SIOPE.

Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 9 giugno 2016 (reperibile al seguente link: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_publiche/siope/index.html) stabilisce, in particolare, la nuova disciplina, le attività degli enti nonché le modalità di acquisizione dei dati.

4. *SIOPE+.*

L'articolo 1, comma 533, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019*), che integra l'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (*Legge di contabilità e finanza pubblica*), ha previsto l'evoluzione della rilevazione SIOPE in SIOPE+, al fine di migliorare il monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle Amministrazioni pubbliche attraverso l'integrazione delle informazioni rilevate da SIOPE con quelle delle fatture passive registrate dalla Piattaforma elettronica (PCC) e, in prospettiva, di seguire l'intero ciclo delle entrate e delle spese.

Il SIOPE+ chiede a tutte le Amministrazioni pubbliche di:

- ordinare incassi e pagamenti al proprio tesoriere o cassiere utilizzando esclusivamente ordinativi informatici emessi secondo lo standard definito dall'AgID;
- trasmettere gli ordinativi informatici al tesoriere/cassiere solo ed esclusivamente per il tramite dell'infrastruttura SIOPE, gestita dalla Banca d'Italia.

Come SIOPE, anche SIOPE+ consente di acquisire informazioni dagli enti “in automatico”, liberando gli enti dall’obbligo di provvedere alla trasmissione alla PCC di dati riguardanti il pagamento delle fatture e risolvendo così la principale criticità dell’attuale sistema di monitoraggio dei debiti commerciali e dei relativi tempi di pagamento.

Oltre ad acquisire informazioni preziose per la finanza pubblica, SIOPE+ ha un impatto positivo sull’efficienza del sistema dei pagamenti pubblici, in quanto la completa dematerializzazione degli incassi e dei pagamenti migliora la qualità dei servizi di tesoreria, favorisce l’eliminazione di eccessive personalizzazioni nel rapporto tra l’ente e il tesoriere e rende meno onerosa per le banche l’erogazione di tali servizi, e più contendibile il relativo mercato.

L’evoluzione da SIOPE a SIOPE+ è stata realizzata attraverso successivi decreti del Ministero dell’economia e delle finanze che, gradualmente, hanno esteso i nuovi adempimenti a tutte le Amministrazioni pubbliche.

Le prime applicazioni del progetto SIOPE+ sono state disciplinate dai decreti del Ministero dell’economia e delle finanze del 14 giugno 2017 e del 25 settembre 2017 (reperibili al seguente link: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_publiche/siope/siope_/) e hanno riguardato l’avvio a regime:

- dal 1° luglio 2018, per i Comuni da 10.001 a 60.000 abitanti (pertanto, in Valle d’Aosta, soltanto il Comune di Aosta);
- dal 1° ottobre 2018, per i Comuni fino a 10.000 abitanti (in Valle d’Aosta gli altri 73 Comuni).

Successivamente, il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 30 maggio 2018 (sempre reperibile al link sopra riportato) ha previsto l’avvio a regime di tale sistema, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, anche per le Unioni di Comuni (di conseguenza, in Valle d’Aosta, anche per le Unités des Communes valdôtaines che sono equiparate alle Unioni di Comuni).

5. *DUP - Documento unico di programmazione*

Gli enti devono predisporre, con riferimento al triennio 2019/2021, il documento unico di programmazione (DUP), disciplinato dal principio applicato della programmazione di cui all’allegato 4/1 al d.lgs. 118/2011 (reperibile al link: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_publiche/arconet/principi_contabili/).

Si rammenta a tale proposito che, ai sensi dell’art. 170 del TUEL, il DUP:

- ha carattere generale;
- costituisce la guida strategica ed operativa dell’ente;
- è presupposto indispensabile per l’approvazione del bilancio di previsione: a tale proposito si rammenta che la Giunta deve presentare al Consiglio comunale per la loro approvazione, entro il 31 luglio di ciascun anno, il DUP ed, entro il 15 novembre di ciascun anno, l’eventuale nota di aggiornamento allo stesso (si evidenzia che la scadenza del 15 novembre risulta di fatto posticipata in relazione alla proroga del termine per la deliberazione del bilancio 2019/2021 da parte degli enti locali al 28 febbraio 2019, disposta dal Ministro dell’Interno con proprio decreto).

Va ricordato che, a partire dall’anno 2018, a seguito delle modifiche operate con due decreti del Ministero dell’economia e delle finanze, rispettivamente del 18 maggio 2018 (al link: <http://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/Normativa/DM.pdf>) e del 29 agosto 2018 (al link:



http://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNMEI/ARCONET/Normativa/DM_aggiornamento_allegati_118.pdf),
modelli di DUP sono stati differenziati in relazione alla dimensione dei Comuni.

i

Nel DUP devono essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore, compreso quello regionale e provinciale, prevede la redazione ed approvazione. Si evidenzia che tale indicazione è prevista esplicitamente, e peraltro in modo differenziato, solo per il DUP ordinario e per quello semplificato; per il DUP ulteriormente semplificato, per il quale non vi è analoga previsione, tale procedimento dovrebbe essere facoltativo.

Nel DUP semplificato è previsto, in particolare, il seguente elenco dettagliato di strumenti di programmazione:

- a) programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all'art. 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (*Codice dei contratti pubblici*) e regolato con decreto 16 gennaio 2018, n. 14 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;
- b) piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all'art. 58, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- c) programma biennale di forniture e servizi, di cui all'art. 21, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016 e regolato con decreto 16 gennaio 2018, n. 14 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;
- d) piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all'art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007;
- e) (facoltativo) piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (*Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
- f) programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 6, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*).

A tale proposito si precisa che in Valle d'Aosta si dovrà fare riferimento all'art. 40, comma 2, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (*Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale*) e all'art. 2 del r.r. 1/2013, non essendo il citato art. 6, comma 4, del d.lgs. 165/2001 direttamente applicabile. Si veda a tale proposito la risposta ad un quesito posto da un ente locale sull'argomento, pubblicata al seguente link:
http://www.regione.vda.it/enti_locali/documento_i.asp?pk_documenti=2250;

- g) altri documenti di programmazione.

Tali documenti, fatti salvi gli specifici termini previsti dalla normativa vigente, si considerano approvati, in quanto contenuti nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni.

Nel caso in cui i termini di adozione o approvazione dei singoli documenti di programmazione previsti dalla normativa vigente precedano l'adozione o l'approvazione del DUP, tali documenti devono essere adottati o approvati autonomamente dal DUP, fermo restando il successivo inserimento degli stessi nel DUP.

Nel caso invece in cui la legge preveda termini di adozione o approvazione successivi a quelli previsti per l'adozione o l'approvazione del DUP, tali documenti possono essere adottati o approvati autonomamente dal DUP, fermo restando il successivo inserimento degli stessi nella nota di aggiornamento al DUP.

Il principio contabile 4/1 ribadisce, comunque, che i documenti di programmazione per i quali la legge non prevede termini di adozione o approvazione devono essere inseriti nel DUP.

Enti con popolazione superiore ai 5000 abitanti - DUP ordinario

Tali enti sono tenuti alla predisposizione del DUP ordinario di cui ai punti 8, 8.1 e 8.2 del citato principio 4/1.

Il documento programmatico si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).

La SeS ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento:

- gli indirizzi strategici dell'ente, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo;
- le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali;
- gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato;
- gli indirizzi strategici, definiti per ogni missione di bilancio.

La SeO ha un orizzonte pari a quello del bilancio di previsione, ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP. Essa individua:

- per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS;
- per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, gli obiettivi operativi annuali da raggiungere;
- per ogni programma, gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza, con riferimento all'intero periodo considerato, che di cassa, con riferimento al primo esercizio.

La SeO, inoltre, si struttura in due parti fondamentali:

- la Parte 1, nella quale sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate, sia con riferimento all'ente sia al gruppo amministrazione pubblica, e definiti, per tutto il periodo di riferimento del DUP, i singoli programmi da realizzare ed i relativi obiettivi annuali;
- la Parte 2, contenente la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del DUP, delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio.

Enti da 2000 a 5000 abitanti - DUP semplificato

Gli enti locali di piccola dimensione, tra 2000 e 5000 abitanti, sono tenuti alla predisposizione del DUP semplificato (DUPS), la cui disciplina è contenuta nel paragrafo 8.4 "Il Documento Unico di programmazione semplificato degli enti locali con popolazione fino a 5000 abitanti" dell'allegato

4/1 al d.lgs. 118/2011, e possono utilizzare, anche solo parzialmente, la struttura di DUPS riportata nell'esempio n. 1 dell'appendice tecnica al medesimo principio contabile, introdotta dal citato decreto 18 maggio 2018.

Il nuovo DUPS, per tali enti, è suddiviso in una "Parte prima", relativa all'*analisi della situazione interna ed esterna dell'ente* e in una "Parte seconda", relativa agli *indirizzi generali della programmazione collegata al bilancio pluriennale*.

Enti sotto i 2000 abitanti - DUP ulteriormente semplificato

Gli enti locali di piccola dimensione, sotto i 2000 abitanti, sono tenuti alla predisposizione del DUP ulteriormente semplificato, la cui disciplina è contenuta nel paragrafo 8.4.1 "*Il Documento Unico di programmazione semplificato degli enti locali con popolazione fino a 2000 abitanti*" dell'allegato 4/1 al d.lgs. 118/2011, e possono utilizzare, anche solo parzialmente, la struttura di DUPS riportata nell'esempio n. 1 dell'appendice tecnica al medesimo principio contabile, introdotta dal citato decreto 18 maggio 2018.

In particolare, è stata prevista una rilevante semplificazione che investe la parte descrittiva: viene meno l'analisi relativa alla situazione socio-economica ed alle risultanze dei dati della popolazione e del territorio ed, inoltre, sul versante della programmazione strettamente intesa, non vengono richiesti gli obiettivi strategici per ogni missione; rimane da effettuare la disamina delle principali spese e delle entrate previste per il loro finanziamento, nonché l'analisi sulle modalità di offerta dei servizi.

6. *PEG - Piano esecutivo di gestione*

Dal 2017 anche il piano esecutivo di gestione (PEG) deve essere redatto secondo quanto previsto dall'articolo 169 del TUEL e dal punto 10 dell'allegato 4/1 al d.lgs. 118/2011; pertanto, le entrate dovranno essere articolate in categorie, capitoli ed eventualmente articoli, mentre le spese saranno articolate in macroaggregati, capitoli ed eventualmente articoli.

Il PEG:

- individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi;
- è deliberato dalla Giunta entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio deve essere redatto anche in termini di cassa. Il documento è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il DUP;
- è uno strumento obbligatorio per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. Per i restanti Comuni è facoltativo, ma l'adozione anche in forma semplificata è auspicata.

7. *Controllo di gestione*

Come già sopra anticipato, l'art. 9, comma 12, della l.r. 12/2018 ha abrogato la lettera d) del comma 1 dell'articolo 28 della l.r. 19/2015, con la conseguenza che a decorrere dall'anno 2019 gli enti locali applicheranno, in materia di controllo di gestione, le disposizioni contenute negli articoli dal 196 al 198bis del TUEL. Il successivo comma 13 ha, inoltre, previsto la possibilità per la Giunta

regionale di disciplinare con propria deliberazione, adottata previo parere del CPEL, ulteriori modalità di dettaglio, rispetto a quanto previsto dalla disciplina statale vigente, per l'effettuazione del controllo di gestione.

Il controllo di gestione:

- previsto al fine di garantire la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi;
- ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale degli enti ed è svolto con una cadenza periodica definita dal regolamento di contabilità dell'ente;
- si articola almeno in tre fasi: predisposizione del PEG o documento equivalente, rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti;
- è utilizzato per valutare i dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi, al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa
- è svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.

8. *Allegati al bilancio*

La disciplina degli allegati al bilancio è contenuta nell'articolo 172 del TUEL e nell'articolo 11, comma 3, del d.lgs. 118/2011.

9. *Piano degli indicatori*

L'articolo 18-bis del d.lgs. 118/2011 prevede che, al fine di consentire la comparazione dei bilanci, gli enti adottano un sistema di indicatori semplici, denominato "*Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio*", misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni. Tale Piano è allegato al bilancio di previsione e al rendiconto della gestione.

Il decreto del Ministero dell'Interno in data 22 dicembre 2015 (reperibile al seguente link: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/arconet/piano_degli_indicatori/) definisce il sistema comune di indicatori di risultato degli enti locali e dei loro enti e organismi strumentali, ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 4, del d.lgs. 118/2011.

10. *Variazioni al bilancio*

La disciplina delle variazioni al bilancio è contenuta nell'articolo 175 del TUEL.

11. Avanzo di amministrazione.

Per l'applicazione in bilancio e l'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione si rinvia a quanto disposto dal Capo III del Titolo III del TUEL, articoli da 186 a 190, nonché dal punto 9.2 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011.

12. Contabilità economico-patrimoniale.

Gli enti hanno l'obbligo di affiancare alla contabilità finanziaria un sistema di contabilità economico-patrimoniale, disciplinato nel principio applicato della contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato 4/3 al d.lgs. 118/2011.

Per l'avvio di tale contabilità occorre aggiornare l'inventario e ricodificarlo secondo la codifica del piano dei conti patrimoniale contenuto nel piano dei conti integrato.

Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti hanno potuto avvalersi, deliberando esplicitamente in tale senso, della facoltà, prevista dall'articolo 232, comma 2, del TUEL, di non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all'esercizio 2018.

Pertanto, a decorrere dall'anno 2018, in base alla normativa attualmente vigente, tutti gli enti locali valdostani, e non soltanto più il Comune di Aosta e le sette Unités des Communes valdôtaines, con popolazione superiore a 5.000 abitanti (che hanno adottato tale sistema per la prima volta già nel 2017), hanno dovuto adottare anche la contabilità economico-patrimoniale e, pertanto, dopo aver gestito tale contabilità nel corso dell'intero anno 2018, in sede di rendiconto della gestione 2018 (che dovrà essere approvato entro il 30 aprile 2019) dovranno allegare lo stato patrimoniale iniziale riclassificato (ad esclusione di Aosta e delle sette Unités che lo avranno allegato al rendiconto della gestione 2017) nonché predisporre e approvare il conto economico e lo stato patrimoniale finali.

13. Bilancio consolidato.

Gli enti hanno l'obbligo di predisporre il bilancio consolidato, disciplinato nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4 al d.lgs. 118/2011.

Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, che si sono avvalsi della facoltà prevista dall'articolo 232, comma 2, del TUEL di non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all'esercizio 2018, hanno potuto avvalersi, deliberando esplicitamente in tale senso, della facoltà, prevista dall'articolo 227, comma 3, del TUEL, di non predisporre il bilancio consolidato nelle more dell'adozione della contabilità economico-patrimoniale.

Si segnala, tuttavia, che l'art. 1, comma 831, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*) ha modificato l'art. 233-bis, comma 3, del TUEL, con la conseguenza che gli enti locali con popolazione inferiore a 5000 abitanti non hanno più l'obbligo di predisporre il bilancio consolidato.

Pertanto, il Comune di Aosta e le sette Unités des Communes valdôtaines, con popolazione superiore a 5.000 abitanti avranno ancora l'obbligo di predisporre il bilancio consolidato, con riferimento all'esercizio 2018, che dovrà essere approvato entro il 30 settembre 2019 ai sensi

dell'articolo 151, comma 8, del TUEL (facendo riferimento all'area di consolidamento individuata dall'ente capogruppo alla data del 31 dicembre 2018). Gli altri enti locali, con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, potranno invece decidere liberamente se approvare tale documento contabile.

14. Fondo pluriennale vincolato

La disciplina del fondo pluriennale vincolato (FPV) è contenuta nell'articolo 3, commi 4 e 5, del d.lgs. 118/2011 e nel punto 5.4 dell'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011.

L'art. 1, comma 910, della l. 145/2018, ha apportato modificazioni all'articolo 183, comma 3, del TUEL ed ha, in particolare, previsto che le modalità di concorso alla determinazione del FPV delle economie riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici saranno definite, entro il 30 aprile 2019, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta della Commissione ARCONET, al fine di adeguare il principio contabile di cui all'allegato n. 4/2 al d.lgs. 118/2011.

Si rammenta che il previgente comma 3 dell'art. 183 del TUEL prevedeva quanto segue: *“Le spese di investimento per lavori pubblici prenotate negli esercizi successivi, la cui gara è stata formalmente indetta, concorrono alla determinazione del fondo pluriennale vincolato e non del risultato di amministrazione. In assenza di aggiudicazione definitiva della gara entro l'anno successivo le economie di bilancio confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale e il fondo pluriennale è ridotto di pari importo.”*.

15. Fondo crediti dubbia esigibilità.

L'articolo 27, comma 2, della l.r. 19/2015 prevede che gli enti locali valdostani, le loro forme associative, i loro organismi e enti strumentali applichino le disposizioni di cui al titolo I del d.lgs. 118/2011 nei termini ivi indicati posticipati di un anno, come già sopra ricordato.

Pertanto, in relazione a quanto previsto al punto 3.3 del principio contabile di cui all'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, nell'anno 2019 tali enti hanno l'obbligo di stanziare in bilancio una quota almeno pari al 75% dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE) allegato al bilancio di previsione.

A tale proposito, si evidenzia che l'articolo 1, comma 882, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*) ha apportato delle modificazioni alla disciplina del FCDE, prevedendo in particolare che l'accantonamento al fondo sia almeno pari:

- per l'anno 2019 (2020 per gli enti locali valdostani), all'85%;
- per l'anno 2020 (2021 per gli enti locali valdostani), al 95%;
- a decorrere dal 2021 (2022 per gli enti locali valdostani), al 100%.

Si sottolinea, inoltre, che la speciale disposizione introdotta dai commi dal 1015 al 1018 dell'art. 1 della l. 145/2018, che permette, a determinate condizioni, di contenere per l'anno 2019 l'aumento all'80% (anziché all'85%) dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, non interessa gli enti locali valdostani, per i quali come sopra evidenziato, l'accantonamento obbligatorio per l'anno 2019 è limitato al 75%.

NORME DIVERSE IN MATERIA DI CONTABILITÀ E FINANZA

Di seguito si riportano, a titolo di collaborazione, le principali disposizioni di interesse degli enti locali, anche contenute nella l. 145/2018, di approvazione del bilancio dello Stato per il triennio 2019/2021.

16. Trasferimenti finanziari corrisposti dallo Stato.

Non sono ancora disponibili indicazioni precise su tali trasferimenti. Non appena possibile si forniranno le informazioni utili. Si suggerisce comunque di iscrivere, a titolo prudenziale, i medesimi importi previsti nell'anno 2018.

A tale proposito si rammenta che, ai sensi del principio contabile di cui all'allegato n. 4/2 al d.lgs. 118/2011, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono imputate all'esercizio in cui l'obbligazione scade, vale a dire nel momento in cui la stessa diventa esigibile, e che, in particolare per l'accertamento dell'entrata, il punto 3.6 stabilisce che la scadenza del credito:

- a) *omissis*;
- b) coincide con l'esercizio finanziario in cui è adottato l'atto amministrativo di impegno relativo al contributo o al finanziamento, nel caso di entrate derivanti da trasferimenti e contributi da altre amministrazioni pubbliche, ...*omissis*... A tal fine, l'ordinamento contabile prevede che ogni amministrazione pubblica, che impegna spese a favore di altre amministrazioni pubbliche, ne dia comunicazione ai destinatari. Per quanto riguarda le erogazioni effettuate dal Ministero dell'interno agli enti locali in base alla normativa vigente, il rispetto di tale principio viene assicurato attraverso la divulgazione degli importi delle cosiddette spettanze attraverso il sito internet istituzionale. ...*omissis*....

Per la nostra Regione, l'articolo 3 del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431 (*Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in materia di finanze regionali e comunali*) prevede:

- al comma 1, che ai fini del coordinamento della finanza regionale con la finanza locale, le risorse finanziarie attribuite dallo Stato agli enti locali della Valle d'Aosta da disposizioni generali o settoriali, annuali o pluriennali, sono direttamente corrisposte alla Regione;
- al comma 2, che la Regione provvede a ripartire fra gli enti locali le assegnazioni statali unitamente ai contributi e sovvenzioni ad essi destinati dal bilancio regionale, secondo criteri informati all'attuazione del programma regionale di sviluppo e dei programmi di attività degli enti locali, nonché all'obiettivo di adeguare i mezzi finanziari alle funzioni proprie o delegate degli enti medesimi.

Inoltre, la l.r. 48/1995, ed in particolare l'articolo 4, prevede che la Regione autonoma Valle d'Aosta, ai sensi del d.lgs. 431/1989, provvede al finanziamento degli enti locali con le risorse proprie, oltre che con quelle assegnate agli stessi fini dallo Stato ed, eventualmente, dall'Unione europea.

Tenuto conto di quanto sopra, gli enti locali valdostani sono pertanto legittimati, dopo la divulgazione degli importi delle spettanze attraverso il sito internet istituzionale del Ministero dell'interno, ad accertare le corrispondenti entrate per tutti quei trasferimenti che la Giunta regionale ha già stabilito con proprio atto di erogare agli enti locali. Per tutti gli altri, gli enti potranno provvedere a mano a mano che saranno definite le corrispondenti deliberazioni di

attribuzione; gli uffici della Struttura enti locali trasmetteranno, in ogni caso, apposite specifiche comunicazioni.

17. Cinque per mille dell'Irpef

L'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)*) ha previsto la messa a regime delle disposizioni relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente. Le entrate derivanti dovranno essere destinate al sostegno delle attività sociali svolte dal Comune.

18. Oneri di urbanizzazione.

Si rammenta che il riferimento normativo in tale ambito, per gli enti locali valdostani, è ancora rappresentato dalla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (*Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta*).

L'entrata derivante dagli oneri di urbanizzazione mantiene la natura di entrata vincolata, destinata alle tipologie di spesa definite dall'articolo 71 della sopra richiamata legge, pur non prevedendo l'obbligo di istituire un conto vincolato separato.

Con riguardo all'utilizzo di tali proventi si segnala altresì che l'articolo 6, comma 9, della legge regionale 10 dicembre 2008, n. 29 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2009/2011). Modificazioni di leggi regionali*) ha disposto che gli oneri di urbanizzazione possano essere utilizzati con i seguenti limiti:

- per il 50% al finanziamento di spese correnti;
- per un ulteriore 25% al finanziamento di spese di manutenzione del patrimonio immobiliare comunale.

19. Imposta di soggiorno.

La disciplina delle modalità di attuazione dell'imposta di soggiorno a cui fare riferimento è contenuta nell'allegato A) alla deliberazione della Giunta regionale n. 599 in data 6 maggio 2016 adottata ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge finanziaria per gli anni 2012/2014). Modificazioni di leggi regionali*).

Si segnala, inoltre, che l'articolo 35 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2015/2017). Modificazioni di leggi regionali*), con l'introduzione del comma 2bis all'articolo 32 della l.r. 30/2011, ha previsto la possibilità di utilizzo dei dati delle rilevazioni ISTAT sulle presenze nelle strutture turistico-ricettive, ivi compresi quelli riferiti a una singola struttura, fornendo così ai Comuni un indispensabile strumento di controllo per la verifica della correttezza nell'applicazione dell'imposta di soggiorno da parte delle imprese operanti nel proprio territorio.

20. *Vincoli di finanza pubblica.*

Il comma 823, dell'articolo 1, della l. 145/2018 prevede che a decorrere dall'anno 2019 cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, dell'articolo 1 della l. 232/2016, concernenti il Pareggio di bilancio e i connessi spazi finanziari, salvaguardando, con riferimento al saldo non negativo dell'anno 2018, gli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi da 469 a 474 del medesimo articolo 1 della medesima legge.

A tale proposito, si evidenzia che i nuovi vincoli di finanza pubblica sono previsti dall'art. 1 della l. 145/2018 che prevede, al comma 819, che i Comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi seguenti del medesimo articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione, ed in particolare a quelle di cui:

- al comma 820, che, a decorrere dall'anno 2019, i Comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal d.lgs. n. 118/2011;
- al comma 821, che i Comuni si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo; inoltre tale informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione (allegato 10 del d.lgs. n. 118/2011).

21. *Proventi alienazioni patrimoniali.*

L'articolo 1, comma 866, della l. 205/2017 prevede che, per gli anni dal 2018 al 2020, gli enti locali possono avvalersi, a determinate condizioni, della possibilità di utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento.

22. *Spese per lavori pubblici di somma urgenza*

Si evidenzia che l'art. 1, comma 901, della l. 145/2018 ha apportato modificazioni all'art. 191, comma 3, del TUEL, che disciplina le regole contabili nel caso di lavori pubblici di somma urgenza, prevedendo la soppressione delle parole "*qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti*", con la conseguenza che la Giunta comunale deve sottoporre al Consiglio comunale la deliberazione di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da tali spese anche nell'ipotesi in cui non ricorra la circostanza della dimostrata insufficienza dei fondi specificamente previsti in bilancio per tali finalità.

23. *Rispetto tempi di pagamento nelle transazioni commerciali*

Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento (termine ordinario di 30 giorni) di cui all'art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (*Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali*), l'art. 1 della l. 145/2018 prevede:



- ai commi 849 e seguenti, che le banche, gli intermediari finanziari, la Cassa depositi e prestiti SpA e le istituzioni finanziarie dell'Unione europea possano concedere ai Comuni anticipazioni di liquidità da destinare al pagamento di debiti, certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2018, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. L'anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio è subordinata al relativo riconoscimento. Le anticipazioni sono concesse, per gli enti locali, entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2017 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio;
- al comma 906, che il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni dal proprio tesoriere, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del TUEL, sia elevato da tre a quattro dodicesimi sino alla data del 31 dicembre 2019.

24. Semplificazioni adempimenti contabili

L'art. 1, comma 905, della l. 145/2018 introduce, a decorrere dall'esercizio finanziario 2019, alcune semplificazioni per i Comuni e le loro forme associative condizionate all'approvazione dei documenti contabili (bilancio di previsione e rendiconto della gestione) entro i termini ordinari previsti dal TUEL (31 dicembre e 30 aprile).

25. Certificazioni al Ministero sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

L'art. 1, comma 902, della l. 145/2018 prevede che, a decorrere dal bilancio di previsione 2019, l'invio dei bilanci di previsione e dei rendiconti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), di cui all'articolo 13 della l. 196/2009, sostituisca la trasmissione delle certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione al Ministero dell'interno da parte degli enti locali, effettuata ai sensi dell'art. 161 del TUEL.

Il successivo comma 903 della medesima legge, che apporta modificazioni al citato art. 161 del TUEL, prevede inoltre che, a decorrere dal 1° novembre 2019, il Ministero dell'interno possa richiedere agli enti locali specifiche certificazioni su particolari dati finanziari, non presenti nella BDAP. Con decreto del Ministero dell'interno saranno definite le modalità per la struttura e la redazione delle certificazioni, nonché i termini per la loro trasmissione. I dati di tali certificazioni saranno resi noti mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno.

In caso di mancato invio dei dati alla BDAP saranno sospesi i pagamenti delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'interno.

26. Tesoreria unica.

L'articolo 1, comma 877, della l. 205/2017, modificando l'articolo 35, comma 8, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (come già modificato dall'articolo 1, comma 395, della l. 190/2014), stabilisce che, al fine di evitare gli effetti finanziari negativi per le casse statali conseguente al ritorno al sistema di tesoreria unica mista, sia

prorogato al 31 dicembre 2021 il termine finale per la sospensione di tale regime. Tale disposizione riguarda il Comune di Aosta (con popolazione superiore ai 5.000 abitanti) e le seguenti quattro Unités des Communes valdôtaines (con popolazione superiore ai 10.000 abitanti): Grand-Paradis, Mont-Émilis, Mont-Cervin e Évançon.

27. Pagamenti delle pubbliche amministrazioni.

L'articolo 1, comma 986, della l. 205/2017, modificando il comma 1 dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (*Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito*), prevede, al fine di aumentare la capacità di recupero delle somme iscritte a ruolo e di evitare che gli enti debbano irragionevolmente eseguire pagamenti a favore di chi risulta debitore nei loro confronti, la riduzione (da 10 mila a 5 mila euro) della soglia al di sopra della quale le pubbliche amministrazioni devono verificare, attraverso l'Agenzia delle entrate-Riscossione, la presenza di una morosità del beneficiario dello stesso pagamento nell'assolvimento di un obbligo di versamento, per un ammontare complessivo almeno pari al medesimo importo, derivante dalla notifica di una o più cartelle a seguito di iscrizione a ruolo.

28. Aumenti tributi.

La l. 145/2018 non ha più previsto l'estensione oltre l'anno 2018 delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)*), con la conseguenza che, nell'anno 2019, gli enti locali potranno prevedere aumenti dei tributi e delle addizionali.